

PROFESSIONISTI: TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI


Tra le varie novità per i professionisti introdotte dal **D.L. n. 223/2006** (convertito in legge n. 248/2006), rilevante è l'**obbligo** di rendere sempre e comunque **tracciabile il flusso di denaro** che costituisce il **compenso dei professionisti** per prestazioni erogate nei confronti della clientela.

La norma

L'art. 35, comma 12, D.L. n. 223/2006 - convertito dalla legge di conversione n. 248 del 4 agosto 2006 - apporta alcune modifiche all'art. 19, D.P.R. n. 600/1973, disposizione che riguarda le **scritture contabili degli esercenti arti e professioni**.

Infatti, la disposizione del D.L. n. 223/2006 inserisce, dopo il comma 2 dell'art. 19, D.P.R. n. 600/1973, i nuovi commi 3 e 4, i quali introducono due **nuovi obblighi per i professionisti**.

In particolare:



Proprio con riguardo a quanto previsto dal nuovo art. 19, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, occorre specificare che, in sede di conversione in legge del D.L. n. 223/2006, il Senato ha inserito nell'art. 35, dopo il comma 12 citato, il nuovo comma 12-*bis*, il quale specifica **in quali casi la riscossione dei compensi può avvenire anche in contanti** ed entro quali limiti.

Precisamente, la nuova disposizione afferma che il **limite di 100 euro** di cui all'art. 19, comma 4, citato, si applica **a decorrere dal 1° luglio 2008**.

Nel frattempo, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e **fino al 30 giugno 2007**, il **limite** è stabilito in **1.000 euro**, mentre **dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008** il limite stabilito è di **500 euro**.

Limiti alla possibilità di riscossione in contanti (art. 35, comma 12-bis, D.L. n. 223/2006)	
Riscossioni ≥ 1.000 euro	non sono più possibili dal 4 agosto 2006 (data di entrata in vigore della legge n. 248/2006) al 30 giugno 2007 .
Riscossioni ≥ 500 euro	non sono più possibili dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 .
Riscossioni ≥ 100 euro	non sono più possibili dal 1° luglio 2008 in poi.


Come specificato nella circolare n. 28/E/2006 dell’Agenzia delle Entrate - circolare di chiarimento ed attuazione del D.L. n. 223/2006 convertito - «alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto, è da ritenere che l’**obbligo di riscuotere i compensi** in argomento mediante **strumenti finanziari “tracciabili”**, nei limiti appena richiamati, **decorre dalla data di entrata in vigore** della predetta **legge di conversione**».

Le novità introdotte hanno lo scopo di consentire all’Amministrazione finanziaria di monitorare gli incassi dei professionisti rendendoli tracciabili. In sostanza, oltre ai normali poteri di controllo espressamente previsti a favore dell’Amministrazione dall’art. 32, D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 51, D.P.R. n. 633/1972, con l’introduzione dei nuovi obblighi per gli esercenti arti e professioni si vuole permettere al Fisco di **confrontare**, mediante il **canale bancario**, gli **incassi** dei professionisti transitati sui conti correnti con quelli che risultano nelle relative dichiarazioni.

L’ambito soggettivo di applicazione della norma

I soggetti interessati dalle novità esposte sopra sono quelli indicati dall’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, cioè «le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o **associazioni fra artisti e professionisti**, di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 13 [...]».

L’art. 13, D.P.R. n. 600/1973 - si ricorda - si riferisce alle **persone fisiche** che esercitano arti e professioni ai sensi dell’art. 53, commi 1 e 2, D.P.R. n. 917/1986, e alle società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all’art. 5, lettera c), dello stesso decreto.



L’ambito oggettivo di applicazione della norma

L’art. 35, comma 12, D.L. n. 223/2006 prevede che il «compenso» del professionista debba transitare attraverso strumenti finanziari sempre tracciabili (escludendo le eccezioni viste prima per la riscossione in contanti). In particolare, l’art. 35, comma 12, afferma che «i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono **riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili** o **bonifici** ovvero **altre modalità** di pagamento bancario o postale nonché mediante **sistemi di pagamento elettronico**, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro».

Strumenti finanziari tracciabili attraverso cui può avvenire la riscossione dei compensi (art. 35, comma 12, D.L. n. 223/2006)

• Assegno non trasferibile
• Bonifico
• RID, RI.BA, MA.V, RAV
• Sistemi di pagamento elettronico (bancomat, carte di credito) ^(*)
^(*) L'eventuale utilizzo di mezzi di pagamento elettronici, ovviamente, imporrà al professionista di attrezzarsi installando nello studio specifiche apparecchiature POS.

Per definire chiaramente quando il compenso supera il limite previsto per la possibilità di riscossione in contanti e, quindi, quando scatta l'obbligo di far confluire il compenso nell'apposito conto corrente (attraverso uno degli strumenti finanziari tracciabili analizzati prima), dovrà essere considerato:

- per i **professionisti dotati di cassa di previdenza** → il compenso al netto del contributo previdenziale integrativo (che, ad esempio, è pari - per i dottori commercialisti e i ragionieri - al 4%; per gli avvocati è pari al 2%; etc.);
- per i **professionisti non iscritti alla cassa di previdenza**, che versano il **contributo previdenziale all'INPS** → il compenso al lordo del contributo previdenziale INPS (pari al 4%); infatti, per questa categoria di professionisti, la maggiorazione in esame costituisce parte integrante del compenso da assoggettare a ritenuta (si tratta della maggiorazione addebitata ai committenti in via definitiva ai sensi dell'art. 1, comma 212, legge n. 662/1996). La ritenuta va effettuata, all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa e a titolo di acconto dell'IRPEF nella misura del 20 % del compenso.

L'obbligo del conto corrente

L'obbligo, per i soggetti di cui sopra, di tenere uno o più conti correnti bancari o postali, sui quali far affluire le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali effettuare i prelevamenti per il pagamento delle spese, non impone anche che tali conti siano esclusivamente «dedicati», cioè utilizzati solo a fini professionali.

Inoltre, non è stato previsto che i movimenti del conto corrente debbano essere evidenziati in contabilità. Di conseguenza, **nulla vieta che il conto utilizzato a scopi professionali possa essere utilizzato anche per fini privati**. Se si utilizza un conto unico sia per la sfera professionale che per quella privata, quindi, dal conto possono essere prelevati i fondi per il pagamento sia delle spese professionali che di quelle private.

Nota bene

Come dichiarato nella circolare 4 agosto 2006, n. 28/E, «la eventuale annotazione nei conti di **operazioni riconducibili nella sfera familiare o extra-professionale** non è di ostacolo alla corretta applicazione della norma di cui all'articolo 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui anche i "prelevamenti" dai predetti conti sono presi a base della rettifica come "compensi" qualora il contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito.

Invero, i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall'onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all'entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra-professionale».

Il problema della contabilità

Nella normativa analizzata in questa sede, non esiste alcuna regola che imponga a tutti, oltre alla movimentazione di conti correnti, anche la **tenuta della contabilità ordinaria dei movimenti finanziari del professionista**.

Da ciò deriva che i **contribuenti minori**, che utilizzano il regime di contabilità semplificata o che utilizzano il sistema forfetario, non sono tenuti a registrare in contabilità le movimentazioni bancarie.

La mancanza di sanzioni dirette

Nella normativa manca, inoltre, una disposizione che preveda espressamente una sanzione a carico di quei professionisti che non rispettino le prescrizioni normative o che accettino pagamenti in contanti oltre i limiti previsti. Piuttosto, in via interpretativa, potrebbero essere applicate, in capo al professionista che non rispetta le nuove norme, le sanzioni di cui all'art. 9, D.Lgs. n. 471/1997 previste per l'**irregolare tenuta della contabilità**. Inoltre, potrebbe anche verificarsi un **accertamento induttivo** ai sensi dell'art. 39, D.P.R. n. 600/1973.

Quadro di sintesi

Volendo sintetizzare tutte le novità previste in merito ai compensi dei professionisti, si ha il seguente quadro riassuntivo:

Le novità per i compensi dei professionisti	
Incassi e riscossioni superiori a: <ul style="list-style-type: none">• 1.000 euro (dal 4 agosto 2006 al 30 giugno 2007);• 500 euro (dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008);• 100 euro (dal 1° luglio 2008 in poi)	Dovranno avvenire solo con strumenti di pagamento tracciabili , cioè: <ul style="list-style-type: none">• assegni non trasferibili;• bonifici;• altre modalità di pagamento bancario o postale (RI.BA, MAV, RAV);• strumenti di pagamento elettronico (carte di credito, bancomat).
Incassi e riscossioni inferiori ai predetti limiti	Anche in contanti , facendo affluire comunque le somme nei conti correnti.
Istituzione di conti correnti	Obbligo di istituzione di uno o più conti correnti bancari o postali. Lo stesso obbligo riguarda i clienti dei professionisti.
Movimentazione dei conti correnti	Può avvenire sia a scopi professionali che a scopi privati.
Pagamenti	Le spese di tipo professionale potranno essere pagate in contanti prelevando i fondi dai conti correnti.
Contabilità	Non è previsto alcun obbligo di tenuta della contabilità ordinaria delle movimentazioni bancarie.
Sanzioni	Non sono previste sanzioni dirette per il mancato rispetto della norma.